TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 37

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 43, 46, 47 e 48, modif

Soprassoldi e gratificazioni dovuti per ferme e rafferme ai volontari ordinari ed ai soli ufficiali di carriera.

Ai sottocapi e comuni volontari ordinari ed ai sottocapi brevettati provenienti da arruolamento volontario ordinario che non chiedano o non ottengano la rafferma, spetta, al termine della ferma di anni 6, una gratificazione di L. 1000.

La rafferma da' diritto:

a) ad una gratificazione immediata di L. 500;

b) ad un soprassoldo mensile di L. 25 con decorrenza dalla data di promozione a 2° capo:

c) ad una gratificazione di L. 2000 al termine del vincolo di 6 anni con essa contratta.

Ai volontari ordinari ed ai secondi capi di carriera inviati in congedo prima del termine della ferma ordinaria o della rafferma, per riforma senza diritto a pensione, spettano, rispettivamente, tanti sesti delle gratificazioni di L. 1000 e di L. 2000 quanti sono gli anni di ferma o di rafferma compiuti. La frazione di un anno superiore a 6 mesi e' calcolata come anno intiero.

Le quote di gratificazione di fine ferma, di cui al 1° comma del presente articolo, sono cumulabili con le gratificazioni di riforma spettanti ai sottocapi e comuni a norma delle disposizioni vigenti.

In caso di morte eguali compensi spettano agli eredi.

Nessuna quota di gratificazione spetta ai prosciolti dalla rafferma o dalla ferma volontaria ordinaria per motivi diversi da quelli sopra indicati.

Perdono altresi' il diritto al soprassoldo di rafferma ed alle gratificazioni di fine ferma e di fine rafferma i sottufficiali di carriera ed i volontari, ordinari retrocessi, trasferiti alle compagnie di disciplina, disertori, ammogliati senza autorizzazione, condannati dai tribunali ordinari a pene restrittive della liberta' personale superiori a due mesi, o comunque condannati dai tribunali militari.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 27 luglio 1933 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-37-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-43-46-47-e-48-modif/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it